



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E DEI CAPANNONI DELLA ZONA ARTIGIANALE DI CONTRADA "RENA ROSSA".

APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 19/06/2023





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

=====

=====

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.	OGGETTO: modifica del regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni della zona artigianale di contrada "Rena Rossa".
Data 19-06-2023	

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione "Ordinaria", regolarmente convocato nelle forme di legge, risultano presenti all'appello nominale:

MARCHESE ANGELO	P	CANTARELLA GINO	P
BARRESI MARIO	P	CARUSO MARTINA MARIA SALVINA	P
BARONE ANTONIO	P	FUCILE GIUSEPPE	P
GRECO GIUSEPPE	P	CANNATA GALANTE SALVATORE	P
DELLA DIOCESI PAOLA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CAMINITO ERMINIA	P	ISSARA CARMELO	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 12; Assenti 0

Presiede il sig. **MARCHESE ANGELO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Cernigliaro Salvina con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

BARRESI MARIO
DELLA DIOCESI PAOLA
ISSARA CARMELO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questo comune dispone di una Zona Artigianale realizzata nell'ambito di un'area sottoposta a P.I.P (Piano per Insediamenti Produttivi), finanziata ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
- che con le deliberazioni di C.C. n. 12 del 25/2/2004, n. 54 del 12/5/2005, n. 5 del 12/1/2006, n. 60 del 14/9/2006, n. 33 del 14/6/2007, n. 56 del 28/10/2008 e n. 20 del 15/3/2011 è stato approvato e modificato il regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni della zona artigianale di contrada "Rena Rossa"
- che con deliberazione n. 15 del 27/4/2021 il Consiglio Comunale di Militello in Val di Catania ha espresso il proprio parere favorevole a che la Giunta Municipale disponga una procedura straordinaria di assegnazione di lotti compresi nel Piano di insediamenti Produttivi attraverso una selezione delle richieste, per giungere alla stipula di un contratto preliminare condizionato di compravendita delle aree con le procedure previste dall'art. 7 comma 3 del vigente regolamento per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni nella zona degli Insediamenti Produttivi;
- che la Giunta Municipale ha dato seguito con propria deliberazione n. 41 del 10/5/2021;

CONSIDERATO:

- che durante l'iter istruttorio è emerso che la normativa di riferimento si è recentemente evoluta attraverso semplificazioni e snellimenti volti a favorire l'iniziativa privata, lo sviluppo della concorrenza e della competitività dei territori in uno scenario economico - sociale sempre più agile e globalizzato;
- che l'aggiornamento della normativa relativa alle Zone Artigianali ha riguardato anche l'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 che, in particolare, ha sostituito il comma 5 con l'art. 14 della - L.R. 18 dicembre 2021, n. 33 con la versione vigente che recita: *"Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento"*;
- che in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico viene viepiù propugnata la eliminazione dei vincoli delle aree concesse in diritto di superficie o in proprietà vincolata, intervenendo in tal senso la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modifiche del D.L. 29 dicembre 2011;

- che ai fini della concessione dei lotti in piena proprietà “*appare logico e conducente alle finalità normative che, con particolare riferimento al presupposto relativo alla quantificazione del corrispettivo da stabilirsi a cura dei Comuni, così come previsto dall’art. 29, comma 16- undecies della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 la determinazione del quantum sia assunta sulla base di proprie valutazioni discrezionali, ma pur sempre con i limiti derivanti, nell’autonomia negoziale dell’ente, dall’esigenza di operare nell’interesse pubblico. Tale orientamento è peraltro riconducibile all’autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni, anche in settori non disciplinati dalla Legge, a patto che l’Ente locale possa dimostrare come lo strumento negoziale privatistico utilizzato sia efficace e produttivo per lo scopo pubblicistico che il Comune è chiamato a perseguire e, pertanto, tale autonomia sia funzionale al raggiungimento dell’obiettivo finanziario che sottende le modifiche legislative sopra citate*”;
- che in relazione all’evoluzione normativa si rende necessario adeguare il “Regolamento Comunale per l’assegnazione dei lotti e dei capannoni”, del 15/3/2011:
 - per adeguarlo, nelle parti obsolete, alla nuova normativa;
 - per inserire maggiori elementi di dettaglio al fine di migliorarne l’applicabilità;
 - per garantire che la concessione delle aree in piena proprietà derivante dall’applicazione del regolamento sia effettuata nel pieno rispetto dell’esigenza di operare nell’interesse pubblico a tutela dello scopo pubblico che il Comune è chiamato a perseguire;

RITENUTO sulla scorta delle superiori considerazioni che il Regolamento possa essere modificato come di seguito specificato:

- **ARTICOLO 2**

- **Comma 1 (modificato)**

“Possono richiedere l’assegnazione dei lotti con diritto di superficie o dei capannoni in locazione, con annessa area di pertinenza, tutti gli artigiani, le cooperative, e le società di artigiani, regolarmente iscritti all’Albo da almeno sei mesi e, ***in misura non inferiore al 20 per cento*** delle aree urbanizzate o, nella stessa misura, della superficie complessiva dei capannoni, le piccole e medie imprese industriali iscritte alla C.C.I.A.A.;

- **Invariati gli altri commi;**

- **ARTICOLO 7**

- **Comma 3 (modificato)**

- In presenza di riconosciute situazioni di grave crisi economica ed a fronte di accertate richieste per possibili insediamenti di attività produttive che comportino nuovi investimenti e miglioramenti occupazionali ricadenti nell’ambito del Comune di Militello in Val di Catania, la Giunta Municipale, su conforme parere del Consiglio Comunale, può disporre una procedura straordinaria di assegnazione di lotti compresi nel Piano di insediamenti Produttivi attraverso

una selezione delle richieste, sulla base di una istruttoria del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici svolta di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, per giungere alla stipula di un contratto preliminare condizionato di compravendita delle aree.

L'istruttoria terrà conto della qualità del presentato progetto di massima per un investimento produttivo da realizzare su un'area compresa nel terreno suindicato e della comprovata capacità economico-finanziaria per la realizzazione, con mezzi propri, dell'intervento produttivo di cui al progetto di massima presentato.

Inoltre, per la selezione dei progetti il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed il Responsabile dell'Area Finanziaria procederanno ad una valutazione comparativa delle proposte assegnando un punteggio da zero a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall'impresa richiedente:

- trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano (costituisce elemento di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);
- capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- valutazione dell'andamento del fatturato aziendale negli ultimi tre anni; dimostrazione della effettiva capacità di acquisizione di commesse e delle reali possibilità di incrementare la redditività aziendale;
- valutazione delle capacità espansive del mercato in cui si intende operare;
- sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;
- grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato) rispetto delle legislazione ambientale;
- previsione di adozione, nel nuovo insediamento produttivo, di misure volte al risparmio energetico;
- impegno di mano d'opera locale.

Il contratto preliminare dovrà prevedere, quale ipotesi di clausola risolutiva espressa, un termine non superiore a **120** giorni dalla stipula per la presentazione del progetto definitivo ed un ulteriore termine non superiore a **90** dalla formale approvazione del progetto per l'inizio dei lavori; **“il contratto preliminare dovrà prevedere l'inalienabilità del bene per anni 10 (dieci) dalla avvenuta vendita” sempre per lo stesso periodo di dieci anni dalla avvenuta vendita l'eventuale locazione a terzi dell'area e degli opifici realizzati su di essa dovà avvenire a imprese artigiane o PMI previa verifica dei requisiti del locatario da parte del Comune;** dovrà, altresì, essere prevista una clausola che comporti la perdita di ogni diritto sul suolo, senza alcuno rimborso di quanto pagato, in caso di mancato completamento dei lavori nei

termini previsti **dal permesso di costruire**; stessa sanzione verrà applicata nell'ipotesi in cui entro **120** giorni dalla conclusione dei lavori edili non venga completato l'investimento produttivo, comprensivo delle attrezzature e dei macchinari idonei ad iniziare l'attività produttiva con la relativa assunzione di manodopera.

Il trasferimento del terreno assegnato avverrà a completamento dell'intervento produttivo sopraindicato. Restano a totale carico dell'impresa gli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione dell'insediamento produttivo.

Per la definizione del valore del terreno si farà riferimento alla stima di mercato, opportunamente calmierata, **redatta, adottando i medesimi criteri di stima previsti per le aree ex ASI – IRSAP**, dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici. All'atto della sottoscrizione del contratto preliminare è fatto obbligo al promissario acquirente di versare una somma pari al 75% del valore del terreno o garantirne il pagamento con adeguata polizza bancaria.

Per il restante valore del terreno, per un importo pari almeno al 20% del totale di stima, le imprese selezionate si impegnano a realizzare, entro due anni dalla stipula del contratto definitivo, interventi di utilità sociale concertati con l'Amministrazione Comunale. **Al momento della stipula deve essere presentata, apposita garanzia fidejussoria, contenente esplicita clausola di escussione in favore del Comune.** Il mancato rispetto di tale obbligo autorizza l'Ente ad intraprendere ogni utile iniziativa per il recupero della somma **escutendo la polizza fidejussoria. La polizza fidejussoria sarà svincolata solo in seguito dell'accertamento della regolare esecuzione, da parte degli uffici competenti, degli interventi in parola;**

- **Comma 4 (aggiunto)**

- Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate autorizzazioni rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Modifiche all'originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dal competente Responsabile Tecnico del Comune, secondo la vigente legislazione urbanistico-edilizia;

- **Invariati gli altri commi;**

- **ARTICOLO 27**

- **Comma 5 (aggiunto)**

Nel caso in cui gli immobili e le aree vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e previa diffida *giusta* art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli

atti di locazione o di vendita e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento applicando una sanzione di euro diecimila.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalle leggi urbanistiche e successive modifiche ed integrazioni e dalle vigenti leggi regionali in materia;

- **Invariati gli altri commi;**

PROPONE

1) DI RICHIAMARE tutto quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale presente atto;

2) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento come di seguito specificato:

- ARTICOLO 2

- Comma 1 (modificato)

“Possono richiedere l'assegnazione dei lotti con diritto di superficie o dei capannoni in locazione, con annessa area di pertinenza, tutti gli artigiani, le cooperative, e le società di artigiani, regolarmente iscritti all'Albo da almeno sei mesi e, *in misura non inferiore al 20 per cento* delle aree urbanizzate o, nella stessa misura, della superficie complessiva dei capannoni, le piccole e medie imprese industriali iscritte alla C.C.I.A.A.;

- **Invariati gli altri commi;**

- ARTICOLO 7

- Comma 3 (modificato)

- In presenza di riconosciute situazioni di grave crisi economica ed a fronte di accertate richieste per possibili insediamenti di attività produttive che comportino nuovi investimenti e miglioramenti occupazionali ricadenti nell'ambito del Comune di Militello in Val di Catania, la Giunta Municipale, su conforme parere del Consiglio Comunale, può disporre una procedura straordinaria di assegnazione di lotti compresi nel Piano di insediamenti Produttivi attraverso una selezione delle richieste, sulla base di una istruttoria del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici svolta di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, per giungere alla stipula di un contratto preliminare condizionato di compravendita delle aree.

L'istruttoria terrà conto della qualità del presentato progetto di massima per un investimento produttivo da realizzare su un'area compresa nel terreno suindicato e della comprovata capacità economico-finanziaria per la realizzazione, con mezzi propri, dell'intervento produttivo di cui al progetto di massima presentato.

Inoltre, per la selezione dei progetti il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed il Responsabile dell'Area Finanziaria procederanno ad una valutazione comparativa delle

proposte assegnando un punteggio da zero a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall'impresa richiedente:

- trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano (costituisce elemento di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);
- capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- valutazione dell'andamento del fatturato aziendale negli ultimi tre anni; dimostrazione della effettiva capacità di acquisizione di commesse e delle reali possibilità di incrementare la redditività aziendale;
- valutazione delle capacità espansive del mercato in cui si intende operare;
- sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;
- grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato) rispetto delle legislazione ambientale;
- previsione di adozione, nel nuovo insediamento produttivo, di misure volte al risparmio energetico;
- impegno di mano d'opera locale.

Il contratto preliminare dovrà prevedere, quale ipotesi di clausola risolutiva espressa, un termine non superiore a **120** giorni dalla stipula per la presentazione del progetto definitivo ed un ulteriore termine non superiore a **90** dalla formale approvazione del progetto per l'inizio dei lavori; "il contratto preliminare dovrà prevedere l'inalienabilità del bene per anni 10 (dieci) dalla avvenuta vendita" **sempre per lo stesso periodo di dieci anni dalla avvenuta vendita l'eventuale locazione a terzi dell'area e degli opifici realizzati su di essa dovrà avvenire a imprese artigiane o PMI previa verifica dei requisiti del locatario da parte del Comune;** dovrà, altresì, essere prevista una clausola che comporti la perdita di ogni diritto sul suolo, senza alcuno rimborso di quanto pagato, in caso di mancato completamento dei lavori nei termini previsti **dal permesso di costruire**; stessa sanzione verrà applicata nell'ipotesi in cui entro **120** giorni dalla conclusione dei lavori edili non venga completato l'investimento produttivo, comprensivo delle attrezzature e dei macchinari idonei ad iniziare l'attività produttiva con la relativa assunzione di manodopera.

Il trasferimento del terreno assegnato avverrà a completamento dell'intervento produttivo sopraindicato. Restano a totale carico dell'impresa gli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione dell'insediamento produttivo.

Per la definizione del valore del terreno si farà riferimento alla stima di mercato, opportunamente calmierata, **redatta, adottando i medesimi criteri di stima previsti per le**

aree ex ASI – IRSAP, dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici. All'atto della sottoscrizione del contratto preliminare è fatto obbligo al promissario acquirente di versare una somma pari al 75% del valore del terreno o garantirne il pagamento con adeguata polizza bancaria.

Per il restante valore del terreno, per un importo pari almeno al 20% del totale di stima, le imprese selezionate si impegnano a realizzare, entro due anni dalla stipula del contratto definitivo, interventi di utilità sociale concertati con l'Amministrazione Comunale. **Al momento della stipula deve essere presentata, apposita garanzia fidejussoria, contenente esplicita clausola di escussione in favore del Comune.** Il mancato rispetto di tale obbligo autorizza l'Ente ad intraprendere ogni utile iniziativa per il recupero della somma **escutando la polizza fidejussoria. La polizza fidejussoria sarà svincolata solo in seguito dell'accertamento della regolare esecuzione, da parte degli uffici competenti, degli interventi in parola;**

- **Comma 4 (aggiunto)**

- Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate autorizzazioni rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Modifiche all'originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dal competente Responsabile Tecnico del Comune, secondo la vigente legislazione urbanistico-edilizia;

- **Invariati gli altri commi;**

- **ARTICOLO 27**

- **Comma 5 (aggiunto)**

Nel caso in cui gli immobili e le aree vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e previa diffida giusta art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di locazione o di vendita e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento applicando una sanzione di euro diecimila.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalle leggi urbanistiche e successive modifiche ed integrazioni e dalle vigenti leggi regionali in materia;

- **Invariati gli altri commi;**

- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile Area Servizi Tecnici e al Responsabile Area Servizi Finanziari per l'attuazione degli atti conseguenziali;

3) DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Modifica del regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni della zona artigianale di contrada "Rena Rossa"**.

Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE: intanto ringrazio l'ingegnere Russo della sua presenza insieme al geometra Tramontana che sono qua per dare ulteriori spiegazioni, l'Amministrazione comunale presenta l'atto un atto significativo per la nostra comunità, è un atto che abbiamo elaborato con un certo impegno, e debbo dire cercando interlocuzioni anche esterne. Più volte personalmente, insieme ai tecnici e agli Assessori mi sono recato all'Assessorato alle attività Produttive per avere alcune linee guida. Abbiamo adottato un primo atto deliberativo che sostanzialmente dice che se ci sono lotti liberi il Comune, in un momento di difficoltà, può metterli in vendita in modo da poter determinare diciamo una crescita di tipo economico, sociale, cioè per fare interventi di natura produttiva. Quindi in quell'articolo, la prima interpretazione che l'Amministrazione comunale ha dato è stata quella che la vendita non era qualcosa che avrebbe dovuto propiziare un guadagno da parte del Comune, anche se avrà degli introiti importanti, è bene che arrivino alla nostra comunità, ma soprattutto la ratio della norma che è contenuto nel nostro Regolamento è quella di favorire gli investimenti, e io lo sottolineo: favorire gli investimenti è stato il pensiero che ci ha guidato nel formulare l'atto che stiamo presentando e che presentiamo come modifica al Regolamento, perché è sostanzialmente fondamentale per mettere in vendita dei lotti, con l'obiettivo finalizzato a creare le condizioni per investimenti e quindi per ricadute di ordine occupazionale, per fare questo, noi, nell'interlocuzione abbiamo sentito diversi soggetti dall'Assessore anche qualche dirigente, che ci hanno fatto rilevare che la normativa, così come avevano valutato con gli uffici, ha avuto delle modifiche in questi anni e noi abbiamo operato con una normativa che nel tempo ha avuto delle evoluzioni. Il primo atto che abbiamo voluto mettere nel corpo della delibera, non è più quella di distinguere in maniera rigida gli artigiani dalle piccole imprese. Nel passato questo c'era e veniva sostanzialmente con la definizione che le presenze delle piccole e medie imprese dovevano essere al di sotto del 20%, quasi un occhio di attenzione di privilegio agli investimenti degli artigiani. C'è stata invece un'equiparazione sostanziale perché ormai gli artigiani sono piccole e medie imprese e le piccole e medie imprese hanno alcune volte mantengono diciamo una caratterizzazione artigianale. Quindi abbiamo portato la prima modifica al Regolamento, si passa da meno del 20% a una presenza superiore al 20%, quindi questo è il primo atto fondamentale che sottoponiamo all'attenzione e del voto dei Consiglieri comunali. La seconda questione riguarda il prezzo. Non c'è dubbio che l'Amministrazione deve operare con zelo, deve guardare ripeto non fare business, ma non può neanche guardare a svendere un bene comunale, l'orientamento che noi abbiamo assunto è stato quello invece di dire, guardiamo ad una Sicilia, ad una realtà quella nostra di area interna, che presenta alcune caratteristiche di declino demografico, di declino economico; guardiamo a questa parte della Sicilia cercando di favorire gli investimenti, in tal senso, perimetro per la vendita è stato individuato quello che attualmente è adottato nelle aree di sviluppo industriale che non è quello del mercato immobiliare, non è quello che viene dato alle agenzie del territorio, ma è quello definito da una realtà che ha a cuore gli investimenti produttivi, che creino occupazione. In tal senso, il perimetro e il riferimento che noi diamo è proprio questo un prezzo equo, che potrà permettere ad una platea, diciamo che non è limitata ma che è aperta, di fare richiesta e di partecipare al bando in modo da poter acquistare e poter costruire un immobile che possa essere utile agli investimenti e possa essere utile soprattutto alle ricadute di ordine occupazionale. Sono queste le 2 modifiche sostanziali che abbiamo messo nel corpo della delibera e che sono sostanzialmente di modifica del Regolamento. Credo che con questo atto si possa poi dare mandato agli uffici in modo da

fare immediatamente il bando e quindi fare una graduatoria che tenga conto di alcuni criteri.

Io debbo dire che questo è congruo, che le imprese possono guardare con fiducia, ora questo tipo di atto che il Consiglio comunale spero si accinga a votare, perché tra l'altro la nostra è un'area artigianale che presenta una caratteristica che non hanno tutti, ed è quella di zona economicamente svantaggiata che presenta quindi la possibilità di investire utilizzando già ora il credito d'imposta. Credo che sia un fatto significativo, mi auguro che Consiglio comunale dopo aver discusso, possa approvare.

CONSIGLIERE ISSARA: per quanto riguarda la modifica del Regolamento comunale e per quanto riguarda l'assegnazione dei capannoni, come dimostrato anche nei precedenti Consigli comunali, siamo sostanzialmente tutti quanti d'accordo, e sposo tutto quello che dice anche il Sindaco, proprio in virtù della grave crisi economica che ci sta affliggendo. E' chiaro che quando ci sono delle imprese che vogliono investire bisogna essere molto aperti da questo punto di vista, però ho letto molto attentamente e sono felice che ci sia anche l'ufficio tecnico presente per una questione di trasparenza. Ecco più che altro ho letto il punto per la definizione del valore del terreno e si farà riferimento alla stima di mercato opportunamente calmierata, redatta adottando i medesimi criteri di stima previste per le aree ex ASI e ISAP. Ora chiedo eventualmente al Consiglio comunale, all'Amministrazione e all'ufficio tecnico, se è il caso che io impresa che voglio partecipare al bando conoscere prima l'importo, perché i criteri già ci sono. Conosciamo la superficie, conosciamo tutti quanto, per cui stabilire già una somma, per poi adeguarla all'aumento Istat. Secondo me già è una somma che si può stabilire oggi anche per una questione di trasparenza, quindi io credo che se noi rinviando questo punto al prossimo Consiglio comunale, l'ufficio tecnico mette la somma già definita, tutti i criteri già ci sono. Basta semplicemente scrivere la cifra, così tutte le imprese già sanno per quale cifra concorrere, secondo me basta solo quello. Chiedo il rinvio di questo punto al prossimo Consiglio comunale proprio per questa situazione.

CONSIGLIERE BARRESI: ritengo che questo tipo di procedura che abbiamo seguito è frutto di una concertazione tra l'Amministrazione, i Consiglieri comunali e anche dell'ufficio tecnico, quindi è stata concordata da tutti. Non è stato concordato il prezzo perché chiaramente, proprio per una questione di trasparenza, è l'ufficio che stabilisce il prezzo. Ci siamo riuniti più volte per cercare di dare una spinta a questa vicenda, che magari era da troppo tempo che era rimasta ferma, e devo dire che il risultato che si è ottenuto, dal mio punto di vista, è ottimale. Credo che sia una delle cose più importanti che in quest'anno di Amministrazione sia stata fatta. Forse molto più di qualche bando pubblico su cui si ottengono dei finanziamenti, perché questo diventerà un moltiplicatore da un punto di vista economico, perché nel momento in cui ci sarà, diciamo l'avvio di questa selezione, credo che diverse imprese locali saranno attratte da possibili investimenti, che a sua volta genereranno anche posti di lavoro. Quindi la ritengo una cosa importante, però, per quanto riguarda quello che diceva il consigliere, noi abbiamo stabilito quali sono i criteri generali, demandando all'Ufficio Tecnico di stabilire il prezzo.

SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE: i punti di riferimento erano stabilire un prezzo di mercato, tenendo come aggancio l'agenzia del territorio oppure il prezzo che sembra più favorire che quello delle ASI, e dato che le nostre aree artigianali del territorio sono tutte comprese nell'ASI, quel prezzo può diventare il riferimento per l'ufficio per fare un qualcosa che possa essere equo e che possa essere stimolante per gli investimenti.

CONSIGLIERE ASTORINA: Presidente, sarò velocissimo, anche perché la materia non è il mio campo, però ascoltando l'intervento del Consigliere Barresi, e anche l'intervento del Sindaco, la convinzione che rafforza ancora il pensiero del Consigliere Issara quando chiede il rinvio, perché mi ha dato un po' da pensare quando il Consigliere Barresi dice quello che stasera andiamo a votare è frutto di concertazione tra amministrazioni, noi consiglieri comunali e ufficio tecnico. dico, visto che l'Amministrazione si è avvalsa anche di coinvolgere il Consiglio comunale, i consiglieri di

maggioranza, sarebbe stato opportuno coinvolgere anche quelli di opposizione, perché stasera andiamo a votare pure noi, allora io dico perché dovremmo votare. Barresi dice una cosa giusta, cioè dire che poi nel bando sarà visibile il prezzo, ma quel prezzo non sarà uscito da una indicazione di questo Consiglio comunale, è diverso, quindi è ancora rafforzata l'idea del rinvio. Non ultimo, l'intervento del Sindaco, dove dice che la somma poi potrebbe benissimo essere simile, o comunque a prendere spunto da quelli che sono i parametri dell'ASI, non mi pare che sia specificato qua. A titolo personale io non mi sento assolutamente di votare una concertazione dove il sottoscritto, e si dice e si menziona il Consiglio e i consiglieri comunali, non è stato coinvolto, per cui io sono favorevole eventualmente a un rinvio, grazie.

ING. RUSSO ALFIO: Vorrei chiarire un aspetto che riguarda la richiesta di fissare un prezzo. Questo non è possibile perché c'è una distinzione di criteri. Il Consiglio Comunale che è un organo di indirizzo politico, da l'indirizzo politico e quindi il criterio di valutazione del bene. Per quanto riguarda poi la stima effettiva, quello è un atto gestionale che non compete al Consiglio comunale, mentre fissare un prezzo compete all'attività gestionale, quindi non è un problema di trasparenza o non trasparenza il problema sta proprio nella gestione dei poteri. L'atto di indirizzo è fissare il criterio di scelta per quanto riguarda la stima. In questo modo il Consiglio comunale stabilisce il criterio, lo aggancia a un parametro che è quello della valutazione delle aree limitrofe, le aree ASI, e pertanto su questo poi si lavorerà, quindi voglio dire l'atto di indirizzo del Consiglio comunale non può essere quello di fissare un prezzo, perché non è un indirizzo ma è una stima.

Il Presidente considerato che c'è una richiesta di rinvio del punto proposto dal consigliere Issara, invita il consiglio a votare.

Consiglieri presenti e votanti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 4 voti favorevoli (Fucile, Issara, Atorina e Cannata), n. 8 contrari,

NON APPROVA

la richiesta di rinvio del punto così come proposto dal consigliere Issara.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE FUCILE: allora io personalmente dico al Consigliere Barresi di non usare il termine di consigliere comunale, dica solo consigliere comunale di maggioranza, perché chi ci ascolta deve sapere che i Consiglieri di Minoranza non sono stati invitati e quindi non hanno partecipato a nessuna riunione. Per quanto riguarda invece il lato economico io dico a Carmelo che secondo me, se il Sindaco dice che c'è un indirizzo con i parametri ASI mi stanno bene, perché i parametri ASI non li può cambiare nel Sindaco, né io o nessun altro. La questione invece che a me preme sottolineare, e mi rivolgo proprio all'ufficio, è che questo argomento è stato trascurato per due anni, perché la delibera del Consiglio comunale era del 25 aprile del 2021, siamo arrivate a giugno del 2023 per arrivare qui, noi abbiamo fatto la volta scorsa una richiesta specifica di continuare sulla strada che stiamo intraprendendo, giustamente, perché io sono uno che rispetta sia gli Statuti che i regolamenti. Il regolamento era carente, ed è giusto che il Sindaco ha avuto dei contatti anche con la maggioranza per poter apportare delle modifiche che a noi piacciono o non piacciono, però giustamente i numeri sono numeri. La maggioranza ha deciso di fare così e quindi possiamo anche non votarlo. Il discorso che preme è che ancora una volta continuiamo con la questione di rinvio, non ero convinto al rinvio, l'ho fatto perché il gruppo ha votato il rinvio di portare i termini alle calende greche, però noi abbiamo detto sempre che se ci sono delle ditte che stanno soffrendo perché hanno bisogno di questi

capannoni. Mi fa piacere che siamo arrivati oggi a questo tipo di discorso, però l'impegno dell'Amministrazione deve essere di sollecitare continuamente l'ufficio tecnico per portare avanti subito queste cose, e non aspettare altre due anni per poter realizzare poi alla fine questi benedetti bandi. Un'altra cosa che non ho capito bene scusate l'ignoranza in materia, è la questione dei capannoni sfitti. Dato che la percentuale è stata aumentata, e ci sono ditte di artigiani o medie imprese che hanno fatto richiesta, affittiamoli al più presto, cioè dare la possibilità a tutti di lavorare, e su questo sarò d'accordo.

Quindi la mia dichiarazione di voto favorevole è condizionata all'impegno che oggi l'A.C. ha preso, e cioè di velocizzare i tempi di assegnazione per incentivare le Ditte che vogliono investire.

Il Presidente visto che non ci sono interventi pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori,

APPROVA

la proposta deliberativa iscritta al terzo punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: "**Modifica del regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni della zona artigianale di contrada "Rena Rossa"**".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI **C.C.** N. 31 IN DATA 07-06-2023 AVENTE AD OGGETTO: “**modifica del regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti e dei capannoni delal zona artigianale di contrada "Rena Rossa".**”

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Russo Alfio

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MARCHESE ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARRESI MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cirnigliaro Salvina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 855 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 23-06-2023

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **23-06-2023** al **08-07-2023**

- È divenuta esecutiva il giorno **03-07-2023** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cirnigliaro Salvina



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

TITOLO I
Norme Generali

ART. 1
Principi Generali

1. Con il presente regolamento vengono definiti:
 - i requisiti dei soggetti beneficiari della concessione dei lotti con diritto di superficie e per la locazione dei capannoni nell'area catastalmente individuata al foglio di mappa n. 302 rispettivamente con le part. n. 301 e 302 destinati all'insediamento di attività artigianali;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - i criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari delle aree;
 - i diritti e gli obblighi dei concessionari;
 - i corrispettivi per la cessione dei lotti con diritto di superficie e per la locazione dei capannoni;
 - le modalità di gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi;

ART. 2

Beneficiari

1. Possono richiedere l'assegnazione dei lotti con diritto di superficie o dei capannoni in locazione, con annessa area di pertinenza, tutti gli artigiani, le cooperative, e le società di artigiani, regolarmente iscritti all'Albo da almeno sei mesi e, in misura non inferiore al 20 per cento delle aree urbanizzate o, nella stessa misura, della superficie complessiva dei capannoni, le piccole e medie imprese industriali iscritte alla C.C.I.A.A..
2. Alle iniziative promosse dai consorzi o cooperative di artigiani, esclusivamente con sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio del comune di Militello in Val di Catania, potrà essere riservato fino al venti per cento della superficie totale dei lotti e dei capannoni.
3. Possono accedere, altresì, all'assegnazione di lotti con diritto di superficie o di capannoni in locazione, con annesse aree di pertinenza per un massimo del 15 % per cento delle aree urbanizzate o, nella stessa misura, della superficie complessiva dei capannoni, imprese iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi, purché con sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio del comune di Militello in Val di Catania.

ART. 3

Richiesta di concessione e documentazione da allegare

1. I soggetti indicati al precedente articolo 1, in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare idonea istanza al Sindaco pro-tempore, a firma del titolare, o legale rappresentante, dell'impresa, nei termini che verranno stabiliti con apposito Bando di concorso.
 2. Nel predetto Bando verranno indicati:
 - l'elenco dei lotti disponibili;
 - la superficie di ogni singolo lotto;
 - indici e parametri edilizi;
-



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritto nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

- costo del canone, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 8 ;
 - scadenza del bando;
3. La domanda presentata dalle imprese dovrà specificare se finalizzata:
- a) alla concessione in locazione dei lotti urbanizzati, con diritto di superficie;
 - b) alla concessione in locazione dei capannoni con annessa area di pertinenza;
4. A corredo della domanda di concessione, presentata a firma del titolare, o del legale rappresentante della impresa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione all'albo o registro di appartenenza presso la Camera di Commercio, di data non anteriore a tre mesi;
 - relazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento; in particolare, dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impiegata da dimostrare con idonea e valida documentazione e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto. È opportuno che vengano fornite notizie utili alla valutazione dei requisiti di cui all'articolo successivo;
 - planimetria di massima con evidenziata la distribuzione dei macchinari ed il processo produttivo;
 - certificazione attestante l'inesistenza di stato fallimentare e copia del bilancio delle dichiarazioni I.V.A. e delle dichiarazioni irpef degli ultimi tre anni;
5. Nel caso di imprese di nuova costituzione, dovrà essere presentata dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere, in particolare dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza della mano d'opera che si presume di impiegare in fase di avvio, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto; i tempi di attuazione del programma. E' opportuno che vengano fornite notizie utili alla valutazione dei requisiti di cui all'art. Successivo.

ART. 4

Esame delle istanze

1. La concessione dei lotti con diritto di superficie, e/o in locazione dei capannoni, è subordinata all'acquisizione del parere espresso da un'apposita Commissione così composta:
- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici o suo delegato;
 - da un esperto designato dall'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, scelto tra i funzionari dello stesso Assessorato;
 - da quattro rappresentanti designati, uno per ogni associazione di categoria artigiana maggiormente rappresentativa firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - da un rappresentante designato dall'associazione provinciale piccoli industriali;
 - da un rappresentante provinciale dell'Assindustria;
2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dal responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

3. La Commissione di cui al presente articolo è nominata con determinazione sindacale e dura in carica tre anni.

ART 5

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione ha il compito di valutare l'ammissibilità di ogni richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata di cui al precedente art. 3, deliberando con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri che la compongono, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione.
Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
 2. La commissione assegna, per ogni singola richiesta, un punteggio da uno a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall'impresa richiedente con criteri già predeterminati in sede di insediamento:
 - titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi (costituisce elemento di valutazione la consistenza o il valore venale delle aree espropriate);
 - trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano (costituisce elemento di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);
 - capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale che dovranno essere dimostrabili);
 - sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;
 - grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato) rispetto delle legislazione ambientale, alla data di presentazione dell'istanza ed in particolare idoneo contratto di smaltimento dei rifiuti prodotti con validità di almeno mesi sei antecedente sempre rispetto alla data di presentazione della domanda;
 - impegno di mano d'opera preferibilmente locale;
 - La commissione assegna l'incremento del 10% del punteggio finale alle imprese che adottano in seno alla attività aziendale misure volte al risparmio energetico;
 3. La commissione, in sede di esame delle domande, può disporre la regolarizzazione chiedendo documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorché quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.
 4. I pareri definitivi della commissione, nonché le eventuali graduatorie con i relativi punteggi assegnati, vengono trasmessi al sindaco il quale ne dà comunicazione scritta agli interessati nel termine di venti giorni.
 5. I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e che qui si intendono richiamati.
 6. Le sedute della commissione, a richiesta di metà dei componenti, possono essere pubbliche.
 7. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di €. 50,00 lordi, non ché, ove occorrente, il trattamento di missione ed il rimborso delle
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme regionali per i dipendenti con qualifica di dirigente superiore.

8. Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le norme contenute nell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia in materia di adunanze e deliberazioni.

ART. 6
Concessione delle Aree

1. La scelta dell'area o del capannone da assegnare all'impresa richiedente è determinata dalla Commissione, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e fino ad esaurimento delle aree o dei capannoni disponibili, è ammessa la commutazione dei lotti se vi è accordo fra gli assegnatari.
2. Tale scelta dovrà tenere conto delle dimensioni, caratteristiche e potenzialità produttive del nuovo impianto.
3. Dell'avvenuta assegnazione verrà data comunicazione scritta all'impresa richiedente, la quale, entro trenta giorni dalla notifica, dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, il proprio assenso.
4. Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca della assegnazione.
5. Entro la stessa data il richiedente può presentare, avverso la decisione adottata dal responsabile dell'Area Servizi Tecnici nei propri confronti, ricorso scritto all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il quale, nei successivi trenta giorni, deciderà, sentita la commissione, regionale per l'artigianato.

ART 7
Convenzioni

1. La formale concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e dal titolare, o legale rappresentante, dell'impresa concessionaria.
 2. Tale convenzione deve essere conforme a quella tipo approvata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; eventuali diverse pattuizioni della convenzione devono essere adeguatamente motivate.
 3. In presenza di riconosciute situazioni di grave crisi economica ed a fronte di accertate richieste per possibili insediamenti di attività produttive che comportino nuovi investimenti e miglioramenti occupazionali ricadenti nell'ambito del Comune di Militello in Val di Catania, la Giunta Municipale, su conforme parere del Consiglio Comunale, può disporre una procedura straordinaria di assegnazione di lotti compresi nel Piano di insediamenti Produttivi attraverso una selezione delle richieste, sulla base di una istruttoria del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici svolta di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, per giungere alla stipula di un contratto preliminare condizionato di compravendita delle aree.
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

L'istruttoria terrà conto della qualità del presentato progetto di massima per un investimento produttivo da realizzare su un'area compresa nel terreno suindicato e della comprovata capacità economico-finanziaria per la realizzazione, con mezzi propri, dell'intervento produttivo di cui al progetto di massima presentato.

Inoltre, per la selezione dei progetti, il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed il Responsabile dell'Area Finanziaria procederanno ad una valutazione comparativa delle proposte assegnando un punteggio da zero a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti posseduti dall'impresa richiedente:

- trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano (costituisce elemento di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);
- capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- valutazione dell'andamento del fatturato aziendale negli ultimi tre anni;
- dimostrazione della effettiva capacità di acquisizione di commesse e delle reali possibilità di incrementare la redditività aziendale;
- valutazione delle capacità espansive del mercato in cui si intende operare;
- sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;
- grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato) rispetto della legislazione ambientale;
- previsione di adozione, nel nuovo insediamento produttivo, di misure volte al risparmio energetico;
- impegno di mano d'opera locale;

Il contratto preliminare dovrà prevedere, quale ipotesi di clausola risolutiva espressa, un termine non superiore a 120 giorni dalla stipula per la presentazione del progetto definitivo ed un ulteriore termine non superiore a 90 dalla formale approvazione del progetto per l'inizio dei lavori; "il contratto preliminare dovrà prevedere l'inalienabilità del bene per anni 10 (dieci) dalla avvenuta vendita" sempre per lo stesso periodo di dieci anni dalla avvenuta vendita l'eventuale locazione a terzi dell'area e degli opifici realizzati su di essa dovrà avvenire a imprese artigiane o PMI previa verifica dei requisiti del locatario da parte del Comune; dovrà, altresì, essere prevista una clausola che comporti la perdita di ogni diritto sul suolo, senza alcuno rimborso di quanto pagato, in caso di mancato completamento dei lavori nei termini previsti dal permesso di costruire; stessa sanzione verrà applicata nell'ipotesi in cui entro 120 giorni dalla conclusione dei lavori edili non venga completato l'investimento produttivo, comprensivo delle attrezzature e dei macchinari idonei ad iniziare l'attività produttiva con la relativa assunzione di manodopera.

Il trasferimento del terreno assegnato avverrà a completamento dell'intervento produttivo sopraindicato. Restano a totale carico dell'impresa gli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione dell'insediamento produttivo.

Per la definizione del valore del terreno si farà riferimento alla stima di mercato, opportunamente calmierata, redatta, adottando i medesimi criteri di stima previsti per le aree ex ASI – IRSAP, dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici. All'atto della sottoscrizione del contratto preliminare è fatto obbligo al promissario acquirente di versare una somma in contanti pari al 75% del valore del terreno o garantirne il pagamento con adeguata polizza bancaria.

Per il restante valore del terreno, per un importo pari almeno al 20% del totale di stima, le



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

imprese selezionate si impegnano a realizzare, entro due anni dalla stipula del contratto definitivo, interventi di utilità sociale concertati con l'Amministrazione Comunale.

Al momento della stipula deve essere presentata, apposita garanzia fidejussoria, contenente esplicita clausola di escussione in favore del Comune. Il mancato rispetto di tale obbligo autorizza l'Ente ad intraprendere ogni utile iniziativa per il recupero della somma escutendo la polizza fidejussoria. La polizza fidejussoria sarà svincolata solo in seguito dell'accertamento della regolare esecuzione, da parte degli uffici competenti, degli interventi in parola.

4. Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate autorizzazioni rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Modifiche all'originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dal competente Responsabile Tecnico del Comune, secondo la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

ART. 8

Canone

1. La concessione con diritto di superficie dei lotti urbanizzati e/o la locazione dei capannoni è subordinata, tranne nelle ipotesi previste e disciplinate dal successivo art. 29 del Regolamento, al pagamento di un canone annuo che sarà fissato dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo, sulla base della spesa preventivata per la manutenzione, stimata su base quinquennale, delle opere infrastrutturali e dei capannoni medesimi.
2. Il canone di cui al comma precedente, è versato presso la tesoreria comunale in quote trimestrali anticipate, in unica soluzione, entro il dieci del mese successivo di ogni trimestre di riferimento.
3. Tale canone è soggetto all'aggiornamento quinquennale secondo il criterio assunto a base per la determinazione del canone iniziale, seguendo le variazioni intervenute nel periodo, sugli elementi che lo compongono.
4. A garanzia del regolare pagamento del canone, la ditta assegnataria dovrà fornire, prima della consegna formale del manufatto, regolare garanzia fidejussoria di natura bancaria o assicurativa.

ART. 9

Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento della rata di canone, il Concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un' indennità di mora così calcolata:
- uno per cento per ogni mese di ritardo;
 2. Ove il ritardo superi un anno, oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata trimestrale, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione per colpa e in danno del Concessionario.
 3. La superiore condizione verrà applicata anche in presenza di periodi non consecutivi di mancato pagamento.
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

TITOLO II

ART. 10

Concessione del diritto di superficie

1. All'interno dell'area artigianale, è individuato un comparto riservato alle concessioni con diritto di superficie.
2. La quantificazione ed individuazione del comparto è di competenza del Sindaco, su parere della Commissione di cui all'art. 4, con valutazione da effettuarsi in relazione alle istanze presentate alla data di scadenza del Bando.
3. Gli assegnatari dei lotti con diritto di superficie, entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuta assegnazione del lotto medesimo, devono presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca della assegnazione.
5. La stipula della convenzione, di cui al precedente articolo, avviene contestualmente al rilascio, da parte del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, dell'atto autorizzativo unico di insediamento dell'attività, che include la concessione edilizia come endo-autorizzazione, relativa alle opere da realizzare all'interno del lotto assegnato ed i relativi oneri di locazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione medesima.
6. La prima rata, riferita al numero dei mesi compresi fra quello di decorrenza del canone medesimo e la fine del semestre in corso, deve essere versata in unica soluzione presso la tesoreria comunale entro il primo mese del periodo di riferimento; in caso di ritardo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9.
7. Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario.

ART. 11

Durata ed utilizzo dell'area

1. La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni trenta e può essere rinnovata per ulteriori anni trenta, purché ne venga fatta richiesta dall'avente titolo almeno un anno prima della scadenza.
 2. Il diritto è esteso:
 - all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste nella concessione edilizia;
 - alla realizzazione di un capannone con eventuali annessi secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale;
 - al mantenimento e godimento di esse costruzioni e delle relative aree di pertinenza, in favore del concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e con le modalità fissate nella convenzione;
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

ART. 12

Vincoli sull'uso delle aree

1. Le opere da realizzare a cura dei concessionari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui al successivo articolo. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro originaria e specifica destinazione.
2. Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani, porte e finestre.

ART. 13

Caratteristiche e tipologie delle costruzioni

1. Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione o installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.
2. Gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore a metri quadrati 60.
3. Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico-economica da allegare al progetto, purché conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

Verifiche e controlli

1. Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.
 2. Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all'uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
 3. Qualora in corso d'opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori a seguito di determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro utilizzazione.
 4. La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio del certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d'uso dei singoli locali.
 5. Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera o a
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

fine lavori, il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ordina l'immediata sospensione della concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.

6. Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario ed il relativo certificato dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'ultimazione delle opere medesime, salvo maggiori termini derivanti da vigenti disposizioni o da pareri obbligatori, che devono essere resi da parte di altri organi pubblici.

ART. 15

Termini e tempi per la realizzazione delle opere

1. Il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
2. In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il Comune potrà accordare eventuali proroghe purché, nel complesso, non superiori a dodici mesi.
3. L'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali determinazioni di cui al comma 1, comporterà l'automatica decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, con l'obbligo da parte del Comune di trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre, il concessionario resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del Comune corrispondente all'ammontare del canone di locazione di un anno.

ART. 16

Divieti

1. L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal Concessionario.
2. È tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di superficie, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste inedificate.
3. In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la convenzione si intende immediatamente decaduta per colpa e in danno del concessionario.

ART. 17

Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, la cessione degli immobili realizzati a cura e spese del concessionario a favore di terzi che abbiano i requisiti per insediarsi nell'area artigianale, dovrà essere autorizzata dal Comune, il quale curerà, altresì, avvalendosi della consulenza dell'ufficio tecnico erariale o dei tecnici all'uopo incaricati, la determinazione del relativo valore di cessione.
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

2. Qualora entro i sei mesi successivi alla cessazione dell'attività l'immobile non sarà stato ceduto a terzi, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Comune potrà attivare idonee iniziative di pubblicizzazione per favorire il trasferimento dell'immobile.
3. Nel caso in cui il concessionario rifiuti la cessione ad un terzo avente i predetti requisiti, sarà dichiarata la decadenza della convenzione.
4. Gli oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a carico del concessionario e verranno versati al Comune con le stesse procedure previste per il pagamento degli oneri per le concessioni edilizie.
5. In ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relativi a mutui o contributi concessi in euro per la realizzazione degli immobili.
6. Nella determinazione del costo di cessione delle opere realizzate dal concessionario non si terrà conto del valore dell'area di sedime, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture realizzate dal Comune.

ART. 18

Mantenimento dei fabbricati

1. Il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato ed i servizi interni al lotto assegnato.

ART. 19

Cause di decadenza

1. Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario qualora:
 - vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima;
 - si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati dall'Amministrazione comunale;
 - il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
 - sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo;

ART. 20

Effetti della decadenza

1. In caso di decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, il diritto di superficie si estingue, il Comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e ne
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l'obbligo di soddisfare, fino all'estinzione, le ragioni di credito di detti istituti.

2. La decadenza della convenzione, per colpa e in danno del Concessionario, deve essere dichiarata con atto ricognitivo dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici; Sono di competenza del Sindaco le sanzioni e l'ammontare delle pene pecuniarie da comminare.

ART. 21

Ricostruzione degli immobili

1. Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il perimento degli immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie, il concessionario deve comunicare per iscritto al Comune, entro sei mesi dal perimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili. In caso affermativo, il Comune fisserà nuovamente i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori. Trascorso il termine dei sei mesi sopra indicati, senza che il concessionario abbia comunicato per iscritto l'intendimento di procedere alla ricostruzione delle opere perite, il diritto di superficie si estingue e il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella completa disponibilità del Comune.

ART. 22

Ipoteche

1. I capannoni realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari di interesse nazionale ed internazionali e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

TITOLO III

ART. 23

Locazione dei capannoni

1. La locazione degli opifici di proprietà comunale è subordinata al pagamento di un canone così come previsto dal precedente articolo 8 e seguenti.
 2. Esso terrà conto della superficie utile del capannone, nonché dell'estensione dell'area libera di pertinenza del lotto concesso.
 3. La locazione del capannone di proprietà del Comune si intende estesa anche all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione di opere accessorie eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività produttiva.
 4. A fine locazione il Concessionario dovrà ripristinare, a richiesta del Comune, lo stato dei luoghi interni ed esterni allorché, per necessità funzionali, abbia dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate.
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

ART. 24
Utilizzo dei capannoni

1. La locazione è esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell'apposita convenzione.
2. La locazione sancisce il diritto:
 - all'utilizzazione, ai fini dell'attività produttiva, di un capannone con eventuali servizi annessi;
 - al mantenimento e godimento di esso impianto e delle relative aree di pertinenza, in favore del locatario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla convenzione;
3. Tutti gli spazi, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni indicate nella predetta convenzione.
4. Gli altri aspetti pattizi non previsti dal presente decreto sono regolati, per quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392.
5. È prerogativa del Comune di prevedere nella convenzione la facoltà del concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, a condizione che ne venga dato avviso, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima.
6. Sono vietati il comodato e la cessione della locazione, anche se parziali.
7. Le parti locate potranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario e per svolgimento dell'attività produttiva dallo stesso esercitata.

ART. 25
Durata della locazione

1. La locazione avrà la durata di sei anni ed il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni fino alla scadenza della convenzione; tale rinnovo non avrà luogo se sarà sopravvenuta disdetta, comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. Si applica il disposto del comma 20 dell'articolo 28 della legge n. 392 del 1978.
2. Nel caso in cui le imprese assegnatarie, al fine di accedere alle agevolazioni finanziarie in favore di attività produttive previste dalla normativa in materia, dovessero dimostrare una disponibilità legale degli immobili di durata pari a quella stabilita per l'ammortamento del mutuo, potranno essere stipulati contratti di locazione di durata diversa e commisurata alle esigenze del conduttore.

ART. 26
Mantenimento dello stato dei capannoni

1. Il Concessionario si obbliga a non porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità per le quali l'insediamento viene realizzato.
 2. Il Concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di
-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato ed i servizi interni al lotto assegnato.

3. In caso di accertata inosservanza, il concessionario decade dalla convenzione con la conseguente estinzione del diritto di locazione.

ART. 27

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di accertare il buono stato di conservazione dell'immobile locato, il Comune si riserva il diritto di disporre, in qualunque momento, visite di accertamento da parte dei propri tecnici.
2. In caso di accertati deterioramenti, debitamente contestati al Concessionario, il Comune potrà, con deliberazione di Consiglio, procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della parte conduttrice. (verificare le competenze del consiglio in questo senso).
3. La contestazione sarà fatta con lettera raccomandata, assegnando al locatario un termine massimo di trenta giorni per presentare le proprie giustificazioni.
4. Alla scadenza della locazione, o in caso di risoluzione del contratto, l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune libero di persone e cose; ogni aggiunta, modifica, innovazione o cambiamenti di destinazione d'uso, che non siano stati regolarmente autorizzati dal Comune, comporteranno il risarcimento dei danni provocati.
5. Nel caso in cui gli immobili e le aree vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e previa diffida giusta art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di locazione o di vendita e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento applicando una sanzione di euro diecimila.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalle leggi urbanistiche e successive modifiche ed integrazioni e dalle vigenti leggi regionali in materia.

ART 28

Cause di decadenza

1. La violazione degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili o amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - A. decadenza della convenzione qualora:
 - si verificano, nella impresa locataria, modifiche non autorizzate negli scopi statutari;
 - l'impresa locataria ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
 - B. applicazione, nei confronti dell'impresa, di una pena pecuniaria rapportata all'importo delle opere abusivamente eseguite o all'entità e gravità delle violazioni commesse;



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

2. Per la valutazione delle opere contestate, il Comune può avvalersi della consulenza della struttura tecnica dell'Agenda del Territorio o di tecnici esterni appositamente incaricati.
3. Le sanzioni di cui alle lettere A e B. possono essere cumulabili; la decadenza della locazione deve essere dichiarata dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici il quale stabilirà, altresì, le sanzioni e l'ammontare della pena pecuniaria da comminare, oltre ovviamente, all'avvio dei procedimenti previsti per legge riferendosi alla realizzazione di opere abusive.

TITOLO IV

ART. 29

**GESTIONE DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ARTIGIANALI**

1. La realizzazione, la manutenzione ed il rifacimento delle opere ricadenti nelle aree per insediamenti produttivi artigianali è di competenza del Comune, che vi provvede direttamente nel rispetto delle norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.
 2. In caso di accertata necessità tali competenze, nonché la gestione dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese, potranno essere affidate a società od organismi consortili appositamente costituiti, purché partecipino, in maggioranza, imprese con sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio del comune di Militello in Val di Catania.
 3. Potranno fare parte delle predette società od organismi consortili gli enti territoriali interessati e società di servizi ed associazioni di categoria firmatarie a livello nazionale di contratti collettivi di lavoro.
 4. Gli statuti delle società o degli organismi consortili di cui al presente articolo, nonché le convenzioni che regolano i mutui delle società o degli organismi consortili con il Comune, sono approvati dal Consiglio Comunale.
-